

OGGETTO APPALTO

Servizi e lavori di manutenzione prettamente edile (ordinaria e straordinaria) ai Presidi Molinette dell'A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino periodo marzo/settembre 2015.

Codice CIG: 6118250B9C

CONTRATTO D'APPALTO (bozza)

(articolo 11 D.Lgs 163/06)

(a misura)

(ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

		<i>importi in €</i>
1	Importo lavori (a misura) per interventi di manutenzione (opere prettamente edili) soggetto a ribasso di gara del ___ %.	812.000,00
	Serv. Manutenzione aree esterne (a canone) soggetta a ribasso di gara del ___ %	78.000,00
	Serv. Manutenzione serramenti (a canone) soggetta a ribasso di gara del ___ %	10.000,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti al ribasso)	50.000,00
	Totale lavori	950.000,00
		IVA del 22 %
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione della "**Servizi e lavori di manutenzione prettamente edile (ordinaria e straordinaria) ai Presidi Molinette dell'A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino periodo marzo/settembre 2015**"

TRA

• **L'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino** (Codice Fiscale / P.I.: 10771180014) in seguito denominata "**Azienda Sanitaria**" o "**Committente**", domiciliata per gli effetti del presente atto presso la sede legale della stessa Azienda in Torino, C.so Bramante 88/90, rappresentata dal Direttore della S.C. Tecnico Arch. Paolo MELCHIOR

E

• La **ditta** _____(Codice Fiscale / P.I.: _____), domiciliata per gli effetti del presente atto presso la propria sede in Via _____, ___ - _____ (___) e rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ (___) il _____ (C.F. _____) e residente in Via _____, ___ - _____ (___), nella sua veste di Rappresentante Legale / _____ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominata "**Appaltatore**"

PREMESSO

- a) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato unitamente all'aggiudicazione definitiva avvenuta con **determinazione n. _____** del _____ del Direttore Direttore della S.C. Tecnico Arch. Paolo MELCHIOR sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, i lavori in oggetto per un **importo complessivo corrispondente ad € _____**, più IVA 22 % pari ad € _____, costituito da € _____, per lavori di manutenzione a misura per la cui contabilizzazione verrà applicato il ribasso di gara del ___ (____,___) %, da € 50.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara e per una durata di 6 (sei) mesi dalla consegna dei medesimi;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) che occorre quindi procedere alla stipula del contratto relativo all'appalto di cui in epigrafe mediante la forma della scrittura privata come disposto dall'art. 11 comma 13 D.Lgs 163/06
- e) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui in premessa
2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti che, pur non materialmente allegati, ne formano parte integrante o sono da questo richiamati.
3. Oggetto della gara per l'aggiudicazione dell'appalto è un insieme di lavori relativi alle opere di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze emergenti della Committente.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Il CSA di riferimento é costituito dal CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPALTO DI MANUTENZIONE ANNI 2012 – 2014 per Servizi e Manutenzioni (ordinarie e straordinarie) su fabbricati e impianti di pertinenza dei presidi ospedalieri della A.O.U. S. Giovanni Battista di Torino (PARTE PRIMA e PARTE SECONDA con riferimento al Lotto n. 1).

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale complessivo (comprensivo di I.V.A. 22% ed oneri per la sicurezza) ammonta ad € _____,___ (_____);
2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per cui:
 - lo sconto offerto in sede di gara sarà applicato, in sede contabile, ai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi *Preziario Regionale OO.PP. Edizione 2013, integrato con l'Elenco Prezzi Unitari Speciale 2012 – 2014* (allegato al Capitolato).
 - i vari interventi verranno di volta in volta determinati con appositi Ordini di Servizio (OdS) della Direzione Lavori.
 - il Committente potrà ordinare l'esecuzione di attività in misura inferiore rispetto all'importo contrattuale definito al comma 1, nel limite di un quinto di detto importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
3. L'importo effettivo finale dell'appalto sarà quello risultante dall'importo per le attività compensate in base all'Elenco Prezzi su richiamato (alle cui voci sarà applicato il ribasso di gara), nelle quantità ordinate dal Committente ed effettivamente eseguite.
4. L'Impresa nel formulare la percentuale di sconto, che sarà unico ed incondizionato sugli Elenchi Prezzi suddetti, quindi compresa la quota parte riferita alla mano d'opera, ha tenuto conto degli emolumenti minimi sindacali da corrispondere agli operai, secondo i contratti nazionali applicati.
5. L'appalto avrà durata di **6 (sei) mesi**. La consegna delle attività avverrà (o è avvenuta in via d'urgenza) mediante apposito verbale ai sensi dell'art. dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010, subito dopo l'approvazione da parte dell'Ente della Delibera di aggiudicazione definitiva e l'avvenuta presentazione da parte dell'Aggiudicataria della cauzione definitiva e della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
6. Il presente appalto avrà scadenza al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
 - al raggiungimento dell'importo contrattuale di cui al comma 1
 - alla data di scadenza del sesto mese dall'inizio dei lavori a prescindere dall'importo effettivamente contabilizzato a consuntivo, nei limiti di cui al successivo comma.
7. Qualora, alla scadenza dell'appalto indicata sul verbale sopra indicato, l'importo contrattuale non risultasse esaurito, il Committente potrà a propria discrezione prorogare la scadenza dell'appalto di un periodo non superiore a mesi sei. Il Committente potrà ordinare l'esecuzione di attività in misura inferiore rispetto all'importo contrattuale sopra definito, nel limite di un quinto di detto importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà comunicata all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
8. L'importo effettivo finale dell'appalto sarà quello risultante dall'importo per le attività compensate in base agli Elenchi Prezzi richiamati (alle cui voci sarà applicato il ribasso di gara) nelle quantità ordinate dal Committente ed effettivamente eseguite.
9. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. 22% ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3 bis - Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori

10. Ai sensi del DPR 25.01.2000 n. 34, per quanto applicabile dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, i lavori sono classificati nella categoria OG1 Classifica III (categoria prevalente) e nella categoria OS7 Classifica I (categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria).

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ (___) , Via _____, ___;
2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul "c/c dedicato" intestato a **BANCA** _____ Agenzia di _____ (, cod. **IBAN: IT** _____ sul quale è delegato ad operare il Sig. _____ Cod. Fiscale n° _____.
3. Ai fini della "Tracciabilità dei flussi finanziari", il bonifico dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente numero CIG _____.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori saranno consegnati entro il termine previsto dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **mesi 6 (sei)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'effettuazione degli interventi manutentivi ed il programma di controllo e monitoraggio previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per il mancato rispetto delle scadenze fissate verranno applicate le penali previste all'**ART. 18 del CSA** medesimo e dell'art. 145 DPR 207/10.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Si richiama quanto previsto dall'**ART. 18 del CSA**.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento all'**ART. 25 del CSA**, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le vie di accesso al cantiere e la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali;
 - la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci dell'*Elenco prezzi di cui al Preziario Regionale OO.PP. Edizione 2013, integrato con l'Elenco Prezzi Unitari Speciale 2012 – 2014* (allegato al Capitolato). ;
3. La contabilizzazione verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta offerto alla Stazione Appaltante in sede di gara. Le misure, rilevate in contraddittorio, saranno rilevate negli appositi libretti delle misure e registro di contabilità tenuti dalla D.L., firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le misurazioni e quanto altro necessita per la determinazione dei lavori. A seguito delle misurazioni verranno emessi stati di avanzamento lavori trimestrali ai quali seguiranno i relativi certificati di pagamento.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni previste dal C.S.A (CAPO 4).
6. Gli oneri di sicurezza ammontanti a presunti € 50.000,00 saranno contabilizzati a misura con l'applicazione delle quantità realmente eseguite ed il prezzo desunto dagli Elenchi prezzi a base di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile come previsto all'art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. Si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 D.Lgs. 163/06.

Articolo 11. Variazioni ai lavori e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 e 162 del regolamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appalto é "a misura" e tutte le attività saranno contabilizzate secondo quanto previsto dall'ART. 22 del CSA.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50%. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuta maturazione del S.A.L. relativo ai lavori eseguiti deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore;
3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs 163/06, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 133 del D.Lgs. 163/06.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio unicamente al Giudice del Tribunale di Torino.
3. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni dalla sua emissione mediante apposito mandato ed erogazione a favore dell'Appaltatore.
4. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine (60 giorni) senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo (oltre i 60 gg.); trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto, di concerto con il Ministro delle Finanze, stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/06;

Articolo 14. Certificato di collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 1n. 81/2008 e s.m.i.;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. La risoluzione contrattuale, per la "Tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136/2010, si attiva anche in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società di Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore che ha la notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria è obbligato ad attivare la risoluzione contrattuale dandone informazione contestualmente alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale competente.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite unicamente al Giudice del Tribunale di Torino.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto (CSA) e dal Piano Coordinamento sicurezza (PCS), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore ha trasmesso alla Stazione appaltante:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Gravi e ripetute violazioni del Piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza da parte dell'Appaltatore, possono essere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore medesimo, causa di immediata risoluzione del Contratto.

In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, accertata dal direttore dei lavori e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordati né extra costi né proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

Per il mancato rispetto delle clausole di sicurezza sui luoghi di lavoro è fissata una penale da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.000,00 (duemila) per ogni infrazione accertata.

Il Direttore dei Lavori, oltre alla normale attività istituzionale di coordinamento e di controllo dell'opera appaltata, alla scadenza di ogni S.A.L. verificherà formalmente:

- l'andamento dei lavori (acquisendo il giornale dei lavori);
- accerterà se l'esecuzione degli interventi sia conforme alle prescrizioni di Capitolato e degli O.d.S. o siano stati causati danni a beni pubblici o privati, ovvero siano state applicate penali ai fini dell'eventuale raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale complessivo (I.V.A. esclusa) previsto per la risoluzione del contratto.

Di tale verifica formale sarà redatto un verbale, sottoscritto anche dall'Appaltatore che sarà sottoposto al visto del Responsabile Unico del Procedimento. Tale verbale accompagnerà il S.A.L. relativo al periodo considerato; le eventuali penali saranno dedotte da ogni S.A.L..

Cautele da adottarsi in caso di attività sanitaria in corso.

E' fatto specifico obbligo all'Assuntore di articolare lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto in modo da renderlo compatibile con le attività sanitarie in corso.

In particolare l'Assuntore, nello sviluppo degli interventi di manutenzione in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dal Direttore dei Lavori di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze da un ambiente all'altro per consentire l'ordinato proseguimento dell'attività sanitaria, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.

Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività sanitarie l'Assuntore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d'opera impiegata in cantiere.

Per tali lavorazioni, l'Assuntore è, altresì, tenuto ad approntare ogni necessaria misura ed apprestamento idonei a salvaguardare, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, l'incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura sanitaria.

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al presente articoli sono a totale carico dell'Assuntore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.

L'Assuntore assume, altresì, l'obbligo di manlevare l'A.O. Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia

1. La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. n.490 del 08.08.1994 e dal D.P.R. n.252 del 03.06.1998.
2. L'Appaltatore, pena la nullità del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n° 136/2010.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs 163/06, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge in vigore.
3. L'Amministrazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Qualora l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante **fideiussione assicurativa n° _____ in data _____** rilasciata dalla Compagnia _____ **Agenzia di _____ ()**, per l'importo di € _____ (_____), pari al _____ % dell'importo del presente contratto con riduzione del beneficio di cui all'art. 75, comma 7, D.Lgs 163/06; conservata agli atti della stazione appaltante.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e dell'ART. 37 del CSA, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con **polizza n. _____ in data _____** rilasciata dalla Compagnia _____ **Agenzia di _____ ()** per una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale e pari ad **€ 950.000,00 (novecentocinquantamila,00)**, conservata agli atti della stazione appaltante.
3. Con la medesima polizza, l'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato speciale d'appalto e suoi allegati
 - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto
 - il DUVRI
 - l'Elenco prezzi Preziario Regionale OO.PP. Edizione 2013, integrato con l'Elenco Prezzi Unitari Speciale 2012 – 2014 (allegato al Capitolato).
2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le norme e Leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/06, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Le spese di bollo inerenti al presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico di quest'ultimo tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Registrazione del contratto

1. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.86, n. 131. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. Il presente atto è costituito da n. __(____) facciate.

Torino li _____

Il Rappresentante dell'Azienda Committente

Arch. Paolo MELCHIOR _____

Per l'Appaltatore, il Legale Rappresentante

Sig. _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: art. 3 (Ammontare del contratto); art. 6 (Penali per ritardi); art. 12 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo); art. 13 (Ritardo nei pagamenti); art. 15 (Risoluzione del Contratto); art. 17 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza); art. 20 (Subappalto).

Per l'Appaltatore, il Legale Rappresentante

Sig. _____

Il Responsabile di Procedimento:

Arch. Giampiero AUDERO _____